



TRIBUNALE DI SPOLETO

Ufficio Fallimentare

N. 10/2020 Concordati Preventivi

Il Tribunale di Spoleto, riunito in Camera di Consiglio e composto da:

Dott. Roberto LAUDENZI *Presidente rel.*

Dott. Marta D'AURIA *Giudice*

Dott. Agata STANGA *Giudice*

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 27 ottobre 2021;
letto ricorso, nell'interesse della STE.VA. s.r.l., assegnataria del numero
03454540547 di partita I.V.A., con sede a Gualdo Cattaneo (PG), Via Colle
Pali n. 2/A, telematicamente comunicato alla Cancelleria il 30 dicembre
2020 ed inteso a conseguire ammissione della medesima STE.VA. s.r.l. alla
procedura di concordato preventivo;

rilevata l'omessa formulazione, in detto ricorso, di proposta concreta, utile a
precisare il contenuto del concordato stesso, oltre che l'assenza di piano
destinato a definirne modalità e tempi d'esecuzione;


rilevato, quindi, come, con provvedimento in data 28 gennaio 2021,
depositato il 15 febbraio 2021, sia stato alla STE.VA. s.r.l. concesso termine
di giorni centoventi, ai fini della comunicazione di documentazione

normativamente considerata, condizionante ammissione di tale società alla procedura concorsuale da essa richiesta, termine dalla data di comunicazione del ricorso decorrente;

rilevato, altresì, come mediante detto provvedimento sia stato, altresì, costituito, *“a carico della società ricorrente, l’obbligo di comunicare al Tribunale di Spoleto, con periodicità mensile, ogni ragione creditorie a favore di terzi venuta a costituirsi in data posteriore al deposito del ricorso all’inizio indicato”*, definendo in tal modo, in applicazione delle previsioni emergenti dall’art. 161, comma sesto R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il contenuto di specifico obbligo informativo, rimanendo la STE.VA. s.r.l. gravata, in ogni caso, dagli obblighi, sempre di significato informativo, di immediata fonte normativa, il cui contenuto dei quali rimane, già sulla scorta dell’indicata disposizione di legge, compiutamente definito;

rilevato come, mediante l’indicato provvedimento collegiale, sia intervenuta nomina di Commissario Giudiziale, a tale Ufficio essendo stato chiamato Andrea PETTERINI, dottore commercialista, con studio professionale a Foligno (PG), Via Gran Sasso n. 25;

rilevata l’intervenuta scadenza del termine dal Tribunale assegnato senza che la società istante abbia provveduto al deposito, omesso all’atto del deposito del ricorso all’inizio indicato, della documentazione costituente, per previsione normativa, il necessario corredo del ricorso stesso, omettendo, altresì, la formulazione di proposta e la comunicazione di piano di



concordato;

ritenuto, quindi, come la STE.VA. s.r.l. abbia, altresì, violato gli obblighi informativi dai quali era gravata, con riferimento a ogni periodo mensile, successivo al 28 gennaio 2021, avendo fra tale data e quella d'udienza all'inizio indicata, ben superiore al mese, comunicato una sola relazione informativa;

rilevato, in ogni caso, il perdurare della STE.VA. s.r.l. nel proprio comportamento omissivo, in ordine all'evasione dell'onere di comunicazione documentale di cui è stata gravata;

visti agli artt. 160, 161, 162 e 163 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

DICHIARA

inammissibile la domanda, nell'interesse della STE.VA. s.r.l., assegnataria del numero 03454540547 di partita I.V.A., con sede a Gualdo cattaneo (PG), Via Colle Pali n. 2/A, avanzata, con ricorso telematicamente comunicato alla Cancelleria il 30 dicembre 2020, ed intesa a conseguire ammissione della medesima STE.VA. s.r.l. alla procedura di concordato preventivo;

MANDA


alla Cancelleria, per la comunicazione del presente provvedimento alla società ricorrente, al Commissario Giudiziale nominato, all'Ufficio del Registro delle Imprese e al P.M. in sede.

Spoletto, 27 ottobre 2021



Il Presidente est.

Roberto Laudenzi



Depositato in Cancelleria oggi, 10 NOV. 2021

Il Cancelliere

Francesco Barnocchi

